

REGOLAMENTO DELLE PISTE PER LA PRATICA DELLO SCI DI FONDO

Vi invitiamo a non sciare sulle nostre piste di sci senza prima aver letto integralmente il seguente regolamento.

OBBLIGHI DELLO SCIATORE E DIVIETI

Lo sciatore è tenuto:

1. ad osservare la massima diligenza ed attenzione in modo da non costituire pericolo per sé o per gli altri;
2. allo scrupoloso rispetto della segnaletica;
3. a scegliere le piste in base alle proprie capacità;
4. ad astenersi dal recare danno a persone e cose;
5. a percorrere le piste esclusivamente con gli sci da fondo, salvo i casi di forza maggiore o gli accessi con mezzi diversi che risultino preventivamente autorizzati dal direttore delle piste;
6. a percorrere le piste mantenendo, ogniqualvolta possibile, la destra senza ostacolare gli altri sciatori;
7. a segnalare tempestivamente al personale della pista le situazioni di pericolo riscontrate;
8. a risarcire qualsiasi danno causato sia per dolo, sia per colpa in conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni di legge o di regolamento.
9. a munirsi di apposito biglietto di accesso alle piste. Il biglietto è personale e non cedibile, ad alcun titolo, a terzi; dà diritto all'accesso unicamente alle piste per cui è stato rilasciato e deve essere esibito ogniqualvolta sia richiesto dal personale delle piste.

E' vietato:

1. l'accesso alle piste per coloro che, palesemente, non si trovino nelle idonee condizioni psicofisiche;
2. fermarsi, salvo casi di forza maggiore, nei passaggi stretti o in loro prossimità, sui ponti, nei luoghi con scarsa visibilità;
3. sostare all'interno della pista;
4. trasportare cose o attrezzature ad eccezione di quanto strettamente necessario per l'esercizio dello sci di fondo;
5. accedere alle piste chiuse;
6. introdurre animali nelle piste.

Il personale delle piste può procedere immediatamente al ritiro del biglietto ed all'allontanamento di coloro che contravvengono a quanto sopra esposto.

GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

1. Il gestore ha facoltà di inibire l'uso di una o più piste, in tutto o in parte nonché delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento di gare o manifestazioni sportive dandone congruo e pubblico preavviso.
2. Allorquando le piste siano riservate alle gare e alle manifestazioni sportive, il gestore si limita a metterle a disposizione degli organizzatori.

TARIFE BIGLIETTI

1. Il biglietto di accesso alle piste è personale e non cedibile, ad alcun titolo, a terzi; dà diritto all'accesso unicamente alle piste per cui è stato rilasciato e deve essere esibito ogniqualvolta ciò sia richiesto dal personale delle piste.
2. Gli abbonamenti annuali devono recare, oltre alle generalità, anche la fotografia dell'abbonato.
3. I biglietti falsi, alterati o irregolari sono immediatamente ritirati ed il personale delle piste annota il nome del responsabile per eventuali adempimenti di ordine civile, penale ed amministrativo.
4. Lo smarrimento o la distruzione del biglietto non dà luogo ad alcun rimborso. Ugualmente non compete alcun rimborso nel caso di chiusura delle piste dovuta alle condizioni meteorologiche ovvero per ragioni di salvaguardia della pubblica incolumità o, comunque, per cause derivanti da forza maggiore o caso fortuito.
5. L'impossibilità dell'acquirente di utilizzare, per cause proprie, il biglietto non dà diritto al rimborso del costo del medesimo.
6. L'acquisto del biglietto comporta la conoscenza e l'accettazione di quanto previsto dalla legislazione vigente e del presente regolamento.

SANZIONI

1. Chiunque contravvenga agli obblighi e divieti degli sciatori riportati nel presente regolamento è soggetto a sanzione amministrativa prevista dalla legge n. 9/1992, fatta salva ogni ulteriore azione in sede civile, penale o amministrativa.
2. Chiunque acceda alle piste sprovvisto di biglietto, ovvero con biglietto falso, alterato o irregolare è tenuto al pagamento di una somma pari al doppio della somma dovuta oltre al ritiro dell'eventuale biglietto in suo possesso.